

Informativa per la clientela di studio

N. 30 del 20.02.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Autonomi. Aliquote contributive 2013

Per l'anno 2013, l'aliquota contributiva per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è elevata al **20%** (l'aliquota è stata aumentata di due punti percentuali). Mentre rimane stabile al **27,72%** (solo per l'anno in corso) l'aliquota dovuta dai soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Premessa

È nostra cura informarLa che le aliquote per il calcolo della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS, **per l'anno 2013**, sono state fissate nel seguente modo:

Soggetti	Aliquote
Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27% + 0,72%* aliquota aggiuntiva)
Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	20%**

(*) Rimane confermata l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'art. 59, c. 16, della L. n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

(**) Dal 1° gennaio 2013 l'aliquota è passata dal 18% al 20%.

La ripartizione dell'onere

Tutto resta invariato per quanto riguarda la ripartizione dell'onere contributivo, il quale verrà così ripartito:

- ✓ **1/3** a carico del collaboratore;
- ✓ **2/3** a carico del committente.

NOTA BENE

In caso di associazione in partecipazione l'onere contributivo va ripartito nel seguente modo:

- ✓ **55%** a carico dell'associante;
- ✓ **45%** a carico dell'associato.

Per quanto riguarda invece i **lavoratori autonomi** e i **professionisti titolari di partita IVA**, viene applicata una rivalsa sul cliente del **4%**, caricandosi di tutto il resto dell'onere contributivo.

Le modalità di versamento

Le ricordiamo, inoltre, che l'onere contributivo va versato dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso**, mediante il **modello F24** (telematico per i titolari di partita IVA).

RICORDA

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

Massimale annuo di reddito

Le aliquote del 20% e del 27,72% sono applicabili fino al raggiungimento del limite massimo, che per l'anno 2013, è pari a **99.034 euro**.

NOTA BENE

Oltre il predetto limite di compenso non deve essere versato il contributo, ma non si matura neanche la pensione.

Minimale per l'accredito contributivo

L'importo minimo da rispettare ai fini del versamento dei contributi, vale a dire ai fini del riconoscimento della "anzianità contributiva" utile al lavoratore ai fini della pensione, è pari - per l'anno 2013 - a **€ 15.357**.

Pertanto, i contributi minimi per quest'anno ammontano a:

- ✓ **3.071,40 euro** per i titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria;
- ✓ **4.256,96 euro** per i lavoratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍